

N. 00129/2012 REG.PROV.COLL.  
N. 00532/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo  
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 532 del 2011, proposto da:

Co.E.M. Costruzioni Elettromeccaniche di Maggioni Giuseppina Srl,  
rappresentata e difesa dagli avv. Dover Scalera, Gabriele Di Paolo e  
Giuseppe Rozzi, con domicilio eletto presso Giuseppe Rozzi in Pescara, via  
Napoli, 41;

*contro*

- Provincia di Pescara, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Della Rocca,  
con domicilio eletto presso Sergio Della Rocca in Pescara, via Tirino, 8;
- Cassa Edile di Latina, rappresentata e difesa dagli avv. Paola Chirulli,  
Stefano Vinti e Gino Colarossi, con domicilio eletto presso Gino Colarossi  
in Pescara, via Bologna, N.13;
- Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria-CENAI, rappresentata e  
difesa dagli avv. Federico Tedeschini, Gianmaria Covino e Silvia Tortorella,  
con domicilio eletto presso Silvia Tortorella in Pescara, piazza Ettore  
Troilo, 18;

*nei confronti di*

Impresa Costruzioni Emilio e Paolo Salsiccia Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso Fabrizio Rulli in Pescara, via De Amicis, 53;

*per ottenere*

- l'annullamento della nota 11 novembre 2011, n. 382857, con la quale il Dirigente del V Settore della Provincia di Pescara ha escluso la ricorrente dalla gara indetta per l'affidamento dei "lavori di sistemazione e miglioramento della viabilità di collegamento tra la S.R. 602 e la S.S. 81"; nonché degli atti presupposti e connessi, tra cui l'atto di aggiudicazione della gara alla Impresa Costruzioni Ingegneri Emilio e Paolo Salsiccia s.r.l. e l'attestazione DURC 29 luglio 2011 rilasciata dalla Cassa Edile di Latina;
- la declaratoria di inibitoria all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità;
- la declaratoria di inefficacia dell'eventuale consegna dei lavori e del contratto di appalto in ipotesi stipulato;
- il risarcimento dei danni in forma specifica o, in subordine, per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Pescara, della Cassa Edile di Latina, della Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria-Cenai e dell'Impresa Costruzioni Emilio e Paolo Salsiccia Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2012 il dott. Michele Eliantonio e uditi l'avv. Fabio Guido, su delega dell'avv. Dover Scalera, per la società ricorrente, l'avv. Sergio Della Rocca per l'Amministrazione provinciale resistente, l'avv. Giulio Cerceo, su delega dell'avv. Paola Chirulli, per la Cassa Edile di Latina, l'avv. Mariangela Bongrazio, su delega dell'avv. Silvia Tortorella per il CENAI e l'avv. Federico Pace, su delega dell'avv.

Roberto Colagrande, per la società controinteressata;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

La società CO.E.M. ha partecipato alla procedura aperta indetta dall'Amministrazione provinciale di Pescara per l'affidamento dei "lavori di sistemazione e miglioramento della viabilità di collegamento tra la S.R. 602 e la S.S. 81", da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso. Essendo risultata tale società aggiudicataria provvisoria della gara, la Stazione appaltante ha effettuato le prescritte verifiche e, poiché aveva acquisito un'attestazione durc negativa rilasciata il 29 luglio 2011 dalla Cassa Edile di Latina, con provvedimento 11 novembre 2011, n. 382857, del Dirigente del V Settore ha escluso tale società dalla gara, disponendo, inoltre, l'escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto alle competenti Autorità.

Con il ricorso in esame la società in parola è insorta dinanzi questo Tribunale avverso tale atto, nonché avverso tutti gli atti presupposti e conseguenti, tra cui la predetta attestazione rilasciata dalla Cassa Edile di Latina e l'atto di aggiudicazione della gara alla s.r.l. Impresa Costruzioni Ingegneri Emilio e Paolo Salsiccia.

Dopo aver premesso di aver aperto una posizione contributiva (la n. 901) presso la Cassa Edile della Provincia di Latina e, non avendo più commesse nella Provincia di Latina, di aver sospeso tale posizione dal 1° gennaio 2010 al 28 febbraio 2011, periodo nel quale aveva aperto una nuova posizione contributiva (la n. 500046) presso la CENAI (Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria), ha dedotto le seguenti censure:

1) che la Stazione appaltante aveva disposto l'esclusione della ricorrente dalla gara con una motivazione insufficiente (solo perché "i durc richiesti per la verifica del possesso dei requisiti sono risultati irregolari"), ma non

aveva autonomamente valutato la “gravità” delle violazioni riportate nel DURC rilasciato dalla Cassa Edile di Latina e la sostanziale correttezza degli adempimenti contributivi della ricorrente, quale risultava dal certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla CENAI;

2) che la Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria era legittimata a rilasciare l'ordinaria certificazione di regolarità contributiva nei confronti dei propri aderenti e che, in ogni caso, le risultanze del DURC non esauriscono l'ambito di accertamento circa la sussistenza di quella violazione grave prevista dall'art. 1, lett. i), del codice dei contratti pubblici.

Ha, inoltre, chiesto l'annullamento dell'atto di aggiudicazione della gara alla Impresa Costruzioni Ingegneri Emilio e Paolo Salsiccia s.r.l. e dell'attestazione DURC 29 luglio 2011 rilasciata dalla Cassa Edile di Latina; nonché la declaratoria di inibitoria all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità ed all'eventuale consegna dei lavori e del contratto di appalto in ipotesi stipulato e la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni.

Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 21 febbraio 2012 e con memoria di replica depositata il 24 febbraio 2012.

La Provincia di Pescara si è costituita in giudizio e con memorie depositate il 10 gennaio ed il 21 febbraio 2012 e con memoria di replica depositata il 24 febbraio 2012 ha pregiudizialmente eccepito l'incompetenza territoriale di questo Tribunale (per essere stata anche impugnata l'attestazione di irregolarità contributiva rilasciata dalla Cassa Edile di Latina) e la tardività dell'impugnazione di tale certificato; dopo aver anche chiesto l'estromissione dal giudizio della CENAI, ha diffusamente confutato nel merito il fondamento delle censure dedotte.

Si è, inoltre, costituita in giudizio la Cassa Edile di Latina, la quale, dopo aver anch'essa proposto analoga eccezione di incompetenza territoriale, ha

eccepito l'inammissibilità del ricorso perché diretto avverso un atto (il durc) non qualificabile come provvedimento amministrativo e nei confronti del quale il giudice amministrativo è privo di giurisdizione, perché cumulativo, perché non proposto secondo il rito ordinario e perché l'interessata aveva prestato acquiescenza all'irregolarità contributiva pagando con ritardo le somme dovute; nonché la tardività dell'impugnativa. Dopo aver anche chiesto di essere estromessa dal giudizio, ha diffusamente difeso la legittimità degli atti impugnati con memorie depositate il 10 gennaio ed il 21 ed il 24 febbraio 2012.

Si è anche costituita in giudizio l'Impresa Costruzioni Ingegneri Emilio e Paolo Salsiccia s.r.l., vincitrice della gara, che ha depositato memorie difensive il 10 gennaio ed il 25 febbraio 2012.

Il ricorso è stato notificato anche alla Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria (CENAI), che si è costituita in giudizio e con memorie depositate il 10 gennaio ed il 24 febbraio 2012 ha, a sua volta, contestato la legittimità dell'esclusione dalla gara della ricorrente.

Alla pubblica udienza dell'8 marzo 2012 le parti resistenti hanno chiesto al Collegio di non considerare i documenti depositati dalla ricorrente in allegato alla memoria di replica depositata il 24 febbraio 2012. La causa è stata, quindi, trattenuta a decisione.

.

## DIRITTO

1. - Con il ricorso in esame - come sopra esposto - l'attuale ricorrente è insorta dinanzi questo Tribunale avverso gli atti della Provincia di Pescara con i quali è stata esclusa dalla gara indetta per l'affidamento dei "*lavori di sistemazione e miglioramento della viabilità di collegamento tra la S.R. 602 e la S.S. 81*"; sono stati impugnati, altresì, tutti gli atti presupposti e connessi, tra cui l'atto di aggiudicazione della gara alla Impresa Costruzioni Ingegneri Emilio e Paolo Salsiccia s.r.l. e l'attestazione DURC 29 luglio 2011 rilasciata

dalla Cassa Edile di Latina.

Era, invero, accaduto che avendo la ricorrente presentato la migliore offerta, la Stazione appaltante aveva effettuato le prescritte verifiche ed aveva acquisito un'attestazione durc rilasciata il 29 luglio 2011 dalla Cassa Edile di Latina, nella quale era precisato che nel mentre erano regolari i versamenti all'INPS ed all'INAIL ed alle altre Casse Edili (come da esiti BNI), non erano al contrario regolari alla data del 27 maggio 2011 i versamenti dovuti alla Cassa Edile di Latina. Dopo aver svolto al riguardo un'attenta istruttoria, dalla quale era emerso che la ricorrente aveva sospeso la sua posizione contributiva (la n. 901) presso la Cassa Edile della Provincia di Latina dal 1° gennaio 2010 al 28 febbraio 2011 - periodo nel quale aveva aperto una nuova posizione contributiva (la n. 500046) presso la CENAI (Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria) - ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla gara perché *“i durc richiesti per la verifica del possesso dei requisiti sono risultati irregolari”*.

Con il ricorso la ricorrente contesta nella sostanza tale esclusione, unitamente agli atti presupposti, tra cui anche il predetto durc rilasciato dalla Casse Edile di Latina.

2. - In via pregiudiziale il Collegio deve farsi carico di esaminare le eccezioni di rito dedotte dalle parti resistenti.

Seguendo un corretto ordine logico, deve esaminarsi prioritariamente la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione di questo Giudice.

Deve al riguardo subito precisarsi che nel mentre appare pacifica la sussistenza di tale giurisdizione quanto alla impugnata esclusione dalla gara - che peraltro, in base al disposto dell'art. 119, n. 1. lett. a), del codice del processo amministrativo, è disciplinata da un rito speciale - deve al contrario ritenersi che il giudice amministrativo sia privo di giurisdizione quanto al richiesto annullamento del durc rilasciato dalla Cassa Edile di Latina.

Il documento unico di regolarità contributiva (c.d. durc) si configura, infatti, come una certificazione avente natura ed effetti meramente dichiarativi e non costitutivi di posizioni giuridiche, per cui tale certificato, in quanto privo di efficacia provvedimento, non ha alcuna concreta lesività, il che rende impossibile la sua autonoma impugnazione; mentre gli eventuali errori contenuti in esso, involgendo posizioni di diritto soggettivo afferenti al rapporto contributivo, potranno essere corretti solo dal giudice ordinario o all'esito di proposizione di querela di falso o a seguito di ordinaria controversia in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria. Tale certificato, in definitiva, in ragione della sua natura di dichiarazione di scienza, si colloca fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso dell'Amministrazione, assistiti da pubblica fede ex art. 2700 c.c. e facenti pertanto prova fino a querela di falso (Cons. St, sez. V, 3 febbraio 2011, n. 789, e T.A.R. Toscana, sez. I, 14 febbraio 2011, n. 313).

Va, invero, al riguardo osservato che il Giudice della giurisdizione - chiamato a sindacare la legittimità di una sentenza del Consiglio di Stato di conferma di una sentenza di un TAR che aveva annullato un durc, perché inficiata da un ipotizzato "*eccesso di potere giurisdizionale*" - ha respinto con sentenza 9 febbraio 2011, n. 3169, tale impugnativa solo perché la controversia era stata in realtà definita "*prescindendo completamente dall'annullamento del durc*" ed ha chiarito al riguardo che la produzione della certificazione che attesta la regolarità contributiva dell'impresa partecipante alla gara di appalto costituisce uno dei requisiti posti dalla normativa di settore ai fini dell'ammissione alla gara, per cui appartiene alla cognizione del giudice amministrativo non annullare tale certificato, ma "*solo il verificare l'assenza di gravi violazioni di carattere contributivo*".

Nelle gare pubbliche, in definitiva, la stazione appaltante nel mentre non può sindacare il contenuto del durc, è tenuta a verificare, ai sensi dell'art. 38

del D. Lg. 12 aprile 2006, n. 163, se le violazioni da esso certificate siano da considerarsi gravi e definitivamente accertate in relazione all'oggetto e alle modalità di svolgimento della gara, sì da determinare l'esclusione dell'impresa alla quale il durc si riferisce (Cons. St., sez. V, 16 settembre 2011, n. 5186). Ed è stato è stato al riguardo di recente anche precisato (Cons. St., sez. VI, 19 gennaio 2012, n. 201) che nelle gare di appalto pubblico, il documento unico di regolarità contributiva rappresenta un documento necessario e sufficiente, dalle cui risultanze l'Amministrazione non si può discostare, per cui è del tutto irrilevante, nel contenzioso relativo alle gare di appalto, andare a verificare la veridicità dei documenti posti a fondamento del durc medesimo, in quanto, se del caso, la falsità di tali documenti potrebbe rilevare in un diverso giudizio di risarcimento del danno tra privati, ma non nel giudizio amministrativo in difetto di querela di falso.

In estrema sintesi, deve ritenersi che, essendo precluso al giudice amministrativo disporre l'annullamento del durc, questo Tribunale è privo di giurisdizione quanto all'impugnativa del certificato rilasciato dalla Cassa Edile di Latina; per cui l'impugnativa proposta per la parte diretta avverso tale atto deve essere dichiarata inammissibile.

3. - Una volta giunti a tale conclusione, una volta cioè limitato l'oggetto del gravame al solo provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara, va conseguentemente riconosciuta la competenza di questa Sezione a conoscere dell'impugnativa proposta, atteso che la gara in questione è stata espletata dalla Provincia di Pescara, che ha sede nell'ambito territoriale di questo Tribunale, per eseguire delle opere site in tale ambito territoriale.

Inoltre, proseguendo l'esame delle eccezioni di rito proposte dalle parti resistenti, va anche evidenziato che debbono ritenersi superate tutte le ulteriori questioni connesse all'impugnativa del durc, quali la tardività dell'impugnativa di tale certificato, la cumulatività del ricorso ed il rito



seguito, in quanto per un verso l'impugnativa di tale certificato non andava proposto dinanzi a questo Tribunale nel rispetto di termini di decadenza e per altro verso, avendo l'impugnativa ad oggetto il provvedimento di esclusione da una gara, unitamente agli atti conseguenti, il ricorso non può ritenersi cumulativo e correttamente è stato seguito il rito speciale previsto per tale contenzioso; né appare rilevante in tale contenzioso la circostanza che di recente la ricorrente abbia provveduto al pagamento delle somme richieste dalla Cassa Edile di Latina, in quanto con tale pagamento (effettuato con riserva) non risulta sia stata manifestata acquiescenza in ordine all'evasione degli oneri contributivi.

Dal momento, poi, che il gravame proposto è volto esclusivamente ad accertare se l'Amministrazione provinciale di Pescara, una volta acquisito il predetto certificato, abbia legittimamente o meno escluso la ricorrente dalla gara sembra, infine, al Collegio che sia la CENAI, che la Cassa Edile di Latina non abbiano un interesse diretto in ordine alla pretesa sostanziale dedotta in giudizio.

Tali soggetti, invero, non sono in alcun modo destinatari degli effetti che scaturiscono dalla presente decisione, in quanto in questa sede, come già sopra precisato, non si contesta la veridicità del durc rilasciato dalla Cassa Edile di Latina e l'idoneità del certificato rilasciato dalla Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria ad attestare l'adempimento degli oneri contributivi (Cons. St., sez. VI, 4 aprile 2011, n. 2102, e T.A.R. Puglia, sede Bari, sez. III, 10 novembre 2010, n. 3876).

Tali soggetti, in accoglimento delle specifiche e reciproche richieste formulate in merito, vanno, pertanto, entrambi estromessi dal giudizio.

4. - Così risolte tali questioni pregiudiziali, può utilmente passarsi all'esame del gravame e va al riguardo subito precisato che il ricorso è fondato.

Ai fini del decidere deve partirsi dal rilievo che in base all'art. 38, n. 1, lett. i), del codice dei contratti pubblici, debbono essere esclusi dalle gare i

soggetti “*che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti*” e che, in base al disposto dall’art. 16-bis, n. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, “*le Stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso informatici, il documento unico di regolarità contributiva (durc) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge*”.

Le modalità di rilascio di tale documento sono state analiticamente disciplinate, successivamente all’approvazione del codice, dal D.M. 24 ottobre 2007.

Va, in aggiunta, anche precisato che alla gara in questione, bandita il 9 maggio 2011, non si applicano le modifiche introdotte al n. 2 del predetto art. 38, ad opera dell’art. 4 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, che al riguardo ha circoscritto il potere discrezionale della Stazione appaltante in ordine alla valutazione della “*gravità*” delle violazioni in ordine alla regolarità contributiva, nel senso che tale normativa sopravvenuta impone oggi alle Stazioni appaltanti di attenersi alle prescrizioni dettate dall’art. 8 comma 3, D.M. 24 ottobre 2007, n. 26578, per il quale ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del durc e non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad € 100,00, fornendo così alle stazioni appaltanti un criterio uniforme ed a carattere vincolato per l’individuazione della linea di demarcazione fra scostamento grave e non grave nel rapporto fra somme dovute e somme versate.

Fatta tale premessa ed una volta chiarito che tale normativa sopravvenuta non si applica alla fattispecie ora all’esame, va ricordato che, interpretando tale art. 38 (nel testo previgente l’introduzione di tali modifiche), la giurisprudenza amministrativa non ha assunto un atteggiamento unanime.

Nel mentre una parte di tale giurisprudenza ha affermato che il concorrente può essere escluso soltanto qualora la stazione appaltante sia oggettivamente certa che l'eventuale debito contributivo dichiarato sia grave e definitivamente accertato, e cioè non esistano in atti di gara elementi che possano condurre a diversa conclusione, mediante accertamenti ulteriori e che la stazione appaltante, a fronte di elementi concreti e specifici forniti dal concorrente che siano discordanti con i dati riportati nel durc, debba accertare l'effettiva entità della violazione contributiva e cioè se essa sia veramente "grave", tenuto conto delle disposizioni del D.M. 24 ottobre 2007, e possa ritenersi definitivamente accertata (Cons. St., sez. V, 16 settembre 2011, n. 5186, sez. IV, 24 febbraio 2011, n. 1228, sez. V, 3 febbraio 2011, n. 789, e VI, 5 ottobre 2010, n. 7285, e T.A.R. Trentino Alto Adige, sede Trento, sez. I, 7 aprile 2011, n. 110); altra parte della giurisprudenza è pervenuta, dopo l'approvazione del predetto D.M. del 2007 ad una conclusione contraria, affermando che le Stazioni appaltanti non possano sindacare il durc, ritenendo, tra l'altro, che la predetta modifica normativa sopra ricordata del n. 2 del predetto art. 38, abbia natura interpretativa e non innovativa (Cons. St., sez. V, 12 ottobre 2011, n. 5531, e 30 giugno 2011, n. 3912, e sez. IV, 12 aprile 2011, n. 2284).

Con ordinanza della VI Sezione del Consiglio di Stato 6 marzo 2012, n. 1245, la soluzione di tale contrasto è stata rimessa all'Adunanza Plenaria ed in tale ordinanza sono analiticamente esposte le varie ragioni poste a fondamento delle predette divergenti conclusioni.

Il Collegio, non potendo sospendere il presente giudizio nell'attesa della soluzione della predetta questione, ritiene di aderire al primo dei predetti orientamenti giurisprudenziali e ciò in base all'assorbente considerazione che il predetto D.M. del 2007 non costituisce atto attuativo del codice dei contratti pubblici, e quindi formalmente la valutazione di gravità compiuta alla luce di tale D.M. non può ritenersi automaticamente vincolante per la

stazione appaltante, per cui solo a seguito delle modifiche introdotte con D.L. n. 70/2011 è stata espressamente introdotta la regola della vincolatività della valutazione dell'amministrazione previdenziale anche nelle gare di appalto, con la conseguente necessità di instaurare – come sopra già detto - dinanzi al Giudice ordinario un diverso contenzioso al fine di risolvere le relative questioni connesse al rilascio di un durc negativo.

Ritiene, pertanto, la Sezione che, prima della predetta modifica del n. 2 dell'art. 38, il solo fatto che il durc non fosse regolare, non costituiva di per sé prova di una grave violazione contributiva definitivamente accertata e non escludeva che la stazione appaltante avrebbe dovuto autonomamente effettuare apprezzamenti in ordine alla gravità degli adempimenti (prescindendo dai dati rigorosamente numerici, come invece, stabilisce il D.M. 24 ottobre 2007) ed alla definitività dell'accertamento previdenziale.

5. - Ciò posto, dagli accertamenti posti in essere dalla Provincia di Pescara e non contestati dalle parti emerge, come già detto, che la società ricorrente, avente sede nella Provincia di Latina, aveva aperto una posizione contributiva (la n. 901) presso la Cassa Edile della Provincia di Latina; successivamente aveva comunicato a tale Cassa di voler “*sospendere*” tale posizione dal 1° gennaio 2010 al 28 febbraio 2011, periodo nel quale aveva aperto una nuova posizione contributiva (la n. 500046) presso la CENAI (Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria). In tale periodo, risulta dai certificati in atti che abbia pienamente adempiuto i propri oneri contribuiti presso tale Cassa versando una somma di circa € 16.000 e che questa, a sua volta, abbia corrisposto, tra l'altro, per tale periodo ai dipendenti occupati le gratifiche natalizie e per ferie; dal 1° marzo 2011 la ricorrente ha deciso di riattivare la propria posizione presso la Cassa Edile di Latina e questa, che non aveva mai contestato la legittimità della predetta “*sospensione*” e richiesto il pagamento di eventuali contributi evasi, ha successivamente richiesto il pagamento dei contributi anche per il periodo pregresso di

“sospensione” dell’iscrizione, da ultimo quantificati nella somma di circa € 14.000 (somma che, poi, la ricorrente ha ritenuto di dover pagare ed alla quale ha fatto seguito il pagamento da parte della Cassa Edile di Latina di ulteriori ed aggiuntive gratifiche ai dipendenti).

In relazione a tale vicenda, della quale la Provincia era stata pienamente edotta, emerge indubbiamente che la ricorrente non aveva nella sostanza inteso sottrarsi al pagamento degli oneri contributivi, ma aveva corrisposto tali oneri ad una cassa edile nazionale (la CENAI) non autorizzata allo stato a rilasciare il durc, ma che legittimamente operava nel settore (sia pur a seguito di provvedimento cautelare del Giudice amministrativo), in sostanziale concorrenza con le Casse Edili provinciali; non sembra, inoltre, che tale scelta della ricorrente, la cui buona fede non sembra sia stata messa in discussione, sia stata determinata da ragioni economiche (cioè il poter pagare somme inferiori a quelle dovute alle casse edili provinciali), ma, a suo dire, dalla convenienza di avere un unico interlocutore in ambito nazionale, invece che più interlocutori in ambito provinciale, sia pur tra loro collegati (tramite la BNI).

La Stazione appaltante, pur conoscendo tale vicenda e pur non avendo avuto puntuale contezza (stando, almeno, agli atti di causa) dell’esatto importo degli oneri contributivi in ipotesi evasi, ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla gara con la seguente motivazione *“i durc richiesti per la verifica del possesso dei requisiti sono risultati irregolari?”*.

Ritiene il Collegio che tale atto di esclusione della ricorrente dalla gara non si sottragga alla censura di legittimità dedotta con il primo motivo di gravame e con la quale la parte istante si è nella sostanza lamentata dell’insufficienza di tale motivazione e del fatto che la Stazione appaltante non aveva autonomamente valutato la *“gravità”* delle violazioni riportate nel durc rilasciato dalla Cassa Edile di Latina e non aveva considerato la sostanziale correttezza degli adempimenti contributivi della ricorrente,

quale risultava dal certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla CENAI; né aveva considerato l'esistenza di un contenzioso tra le parti in ordine all'ulteriore pagamento dei contributi in questione, peraltro, mai formalmente richiesti dalla Cassa Edile di Latina.

In presenza, invero, del certificato rilasciato dalla CENAI, che, unitamente a quello rilasciato dall'INPS e dall'INAIL, “*ha pari valore e rilevanza del durc*”, quanto al pagamento degli oneri contributivi a tale Cassa (T.A.R. Campania, sede Napoli, sez. VIII, 12 luglio 2011, n. 3754, e T.A.R. Toscana, sez. II 22 febbraio 2007 n. 248), la Provincia di Pescara ha ritenuto di non potersi discordare dalle risultanze del durc della Cassa Edile di Latina, senza svolgere quella indagine sulla “*gravità*” della violazione che la legislazione all'epoca vigente imponeva.

6. - Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere accolto nei limiti sopra precisati e, per l'effetto, deve essere annullato l'impugnato atto di esclusione della ricorrente dalla gara, unitamente agli atti presupposti e connessi, tra cui l'aggiudicazione della gara ad altra partecipante, l'escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto alle competenti Autorità.

Sussistono, tuttavia, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e del contrasto giurisprudenziale in ordine all'interpretazione di tale normativa, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, annulla l'impugnata nota 11 novembre 2011, n. 382857, del Dirigente del V Settore

della Provincia di Pescara di esclusione della ricorrente dalla gara in questione e l'atto di aggiudicazione della gara alla Impresa Costruzioni Ingegneri Emilio e Paolo Salsiccia s.r.l.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore

Dino Nazzaro, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)